

richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri.

Dal contenuto del carteggio in questione già la Commissione Giustizia giungeva a dedurre che per la costituzione dell'Alleanza atlantica si ritenne che fosse politicamente inopportuno iniziare processi per crimini di guerra, che avrebbero messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel Paese.

Quindi il documento conclusivo cita l'intervista del senatore Paolo Emilio Taviani all'Espresso, in cui lo stesso aveva affermato che la "ragion di stato" aveva condizionato, in negativo, l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra.

Purtroppo, nel corso dei lavori di questa Commissione non è stato possibile disporre l'audizione del senatore Taviani, in quanto non più vivente.

La terza data importante individuata nella precedente indagine parlamentare è quella del 14 gennaio 1960, quando il dott. Santacroce, procuratore generale militare, dispose l'archiviazione provvisoria dei fascicoli conservati a Palazzo Cesi.

Viene definita come sintomatica di una vera e propria deviazione dalla legalità, la circostanza che l'archiviazione dei fascicoli si accompagnò ad una accurata selezione degli stessi, alla quale seguì, negli anni dal 1965 al 1968, la trasmissione alle procure di circa 1.300 fascicoli, nei confronti di soggetti non noti o supportati da prove di spessore poco rilevante, che comunque non potevano dar luogo all'istruttoria di processi destinati a conclusione.

Detta archiviazione non viene definita solo come un atto adottato da un organo non competente, ma un istituto che non trova riscontro nell'ordinamento.

Quindi la Commissione ripercorre la vicenda afferente alla scadenza dei termini di prescrizione per quella tipologia di crimini nel 1965 ed alla richiesta di documentazione eventualmente ancora esistente da parte del Governo tedesco.

Si giunge quindi al 1994, anno in cui vi fu il ritrovamento di quello che viene definito l'"armadio della vergogna", prendendo a prestito una espressione giornalistica piuttosto suggestiva.

La Commissione Giustizia dà quindi contezza dell'avvenuta trasmissione dei fascicoli, nonché delle indagini compiute o ancora in corso e dei processi celebrati, senza peraltro analizzare quanto accaduto all'interno della Magistratura all'atto del rinvenimento e successivamente.

Ed infatti va sottolineato che solo nel corso della presente inchiesta, in cui si è cercato di approfondire ogni singolo aspetto del fenomeno, sono emersi tutti gli aspetti della vicenda afferenti al periodo successivo al 1994, di cui si è già ampiamente detto.

La Commissione Giustizia quindi conclude affermando che: *“Dalle audizioni svolte e dal materiale raccolto nel corso della indagine conoscitiva, in primo luogo, risulta evidente la responsabilità della magistratura militare ed, in particolare, dei Procuratori generali militari che si sono succeduti dal 1945 al 1974. L'illegalità ha avuto inizio dal primo dopo guerra, quando, anziché trasmettere i fascicoli alle procure militari competenti per territorio, si è preferito accentrarli presso un organo, quale la Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare, che non aveva competenza al riguardo, non avendo alcuna competenza e responsabilità di indagine e di esercizio dell'azione penale. Come si è detto, l'esito della riunione del 20 agosto 1945 molto probabilmente non è stato quello di occultare i fascicoli, ma di accentrarli per poi smistarli, secondo il disegno tracciato dagli Alleati: la competenza per l'accertamento dei crimini di guerra si doveva suddividere tra l'Italia e gli Alleati, secondo criteri legati alla localizzazione del fatto incriminato od al grado dei militari coinvolti. Occorreva quindi una operazione di smistamento dei fascicoli. Tuttavia, neanche dopo il 1954, quando al dott. Borsari era succeduto il dott. Mirabella, i fascicoli vennero distribuiti alle procure competenti, così come peraltro non avvenne quando nel 1958 al dottor Mirabella subentrò il dottor Santacroce, il quale, anzi, adottò dei provvedimenti formali di “archiviazione provvisoria”. In realtà, da nessun documento risulta che vi sia stata una volontà diretta, da parte dei magistrati militari, ad insabbiare i fascicoli relativi ai crimini di guerra. Tuttavia la costante violazione della legge a causa della mancata trasmissione dei fascicoli alle procure competenti, da parte di tre diversi soggetti, non può non far pensare ad un disegno unitario volto ad impedire la celebrazione di processi sui crimini di guerra. È da ritenere che i magistrati militari furono in realtà uno strumento in mano ai politici ed, in particolare, al governo. A tale proposito è opportuno ricordare che sino alla riforma del 1981 la magistratura militare non godeva delle guarentigie della indipendenza, terzietà ed imparzialità proprie della magistratura ordinaria e delle magistrature speciali.*

Prima di tale data la magistratura militare era organizzata verticalmente, per cui i magistrati dipendevano dal Procuratore generale militare, il quale veniva nominato dal Consiglio dei Ministri, che costituiva, nella persona del Presidente del Consiglio, il vero ed ultimo vertice della piramide. Solo con una direttiva politica dal vertice la vicenda in esame, con tutta l'illegalità che la caratterizza, può essere spiegata.

Alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la “ragion di Stato”, la quale, come abbiamo visto, dovrebbe essere stata determinata dalla “guerra fredda” che caratterizzava negli anni '50 e '60 non solo la politica internazionale degli Stati, ma anche quella interna. È da chiedersi se la scelta

politica di non procedere all'accertamento dei crimini di guerra sia stata condizionata anche dal timore che l'Italia venisse coinvolta per la condotta di guerra antecedente all'8 settembre soprattutto nei Balcani. Si tratta di una considerazione espressa dagli alleati nel 1946, che però non ha trovato alcun riscontro nella realtà dei fatti.

A circa cinquanta anni di distanza dall'accadimento dei fatti è quanto mai arduo raggiungere la verità processuale sugli stessi. Gran parte dei procedimenti scaturiti dalle denunce contenute nei fascicoli sono stati definiti con archiviazioni o sentenze di non luogo a procedere. Purtroppo la prescrizione dei reati, nei casi in cui operi, la dispersione negli anni delle fonti di prova, il decesso degli autori o l'impossibilità del loro riconoscimento sono tutti fattori che rischiano di lasciare impunte stragi naziste come, ad esempio, quelle di Cefalonia, di Fossali e di S. Anna di Stazzema.

All'inerzia colpevole dello Stato, che per cinquanta anni non ha voluto cercare e perseguire i colpevoli, la magistratura militare sta cercando di porre oggi rimedio effettuando tutti quei processi, relativi ai crimini di guerra, che è ancora possibile svolgere. Vi è un debito morale di giustizia postuma nei confronti delle migliaia di vittime delle stragi di guerra, che le istituzioni devono oggi pagare, assicurando loro giustizia e tenendo vivo il ricordo di quanti si sono sacrificati per il bene della Patria e delle vittime inermi di raccapriccianti e vigliacche rappresaglie, espressioni della ingiustificata e inaudita ferocia delle forze naziste alleate della dittatura fascista. Bellona, le Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabotto, Boves e Fossali sono solo alcuni dei luoghi in cui sono state compiute le atrocità nei confronti di bambini, donne, anziani e uomini inermi.

Proprio in riferimento a tali stragi, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha ricevuto il 23 febbraio 2001 una delegazione composta dai sindaci di Carpi e di S. Anna di Stazzema e dai presidenti delle Associazioni partigiane combattentistiche, realtà promotrici del Comitato per la verità e la giustizia, il cui scopo è fare piena luce sulle 695 stragi nazifasciste oggetto della indagine conoscitiva. In tale occasione il Presidente della Repubblica, come ha affermato il sindaco di Carpi, ha confermato il suo impegno affinché si ottengano verità e giustizia sulle stragi compiute dai nazifascisti in tante parti d'Italia a partire dal 1944, facendo peraltro riferimento anche alla indagine conoscitiva in corso presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Accanto alle stragi delle quali è stata vittima la popolazione civile vi sono poi gli eccidi dei soldati italiani e dei partigiani. Non si può non ricordare la strage di Cefalonia, nella quale 6.500 soldati italiani furono massacrati dalle truppe tedesche.

Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, in occasione della commemorazione dei caduti italiani a Cefalonia tenuta il 1° marzo 2001, “l’inaudito eccidio di massa, di cui furono vittime migliaia di soldati italiani denota quanto profonda fosse la corruzione degli animi prodotta dalla ideologia nazista”.

Il debito che ogni cittadino italiano ha nei confronti di chi è morto per la libertà della Patria può essere pagato ricordando i sacrifici compiuti. A tale proposito è opportuno richiamare nuovamente quanto affermato dal Presidente della Repubblica ultimamente a Cefalonia: “Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi

come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l’Italia, perché nascesse l’Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell’Unione europea, dico: non dimenticate”” (cfr. documento conclusivo dell’indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001).

Quale corollario delle conclusioni testè richiamate la Commissione Giustizia, nel medesimo documento conclusivo formula delle proposte di interventi, nei termini seguenti: “Dalla indagine che la Commissione giustizia ha svolto è emersa con tutta evidenza che l’inerzia in ordine all’accertamento dei crimini nazifascisti sia stata determinata dalla “ragion di Stato”, le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la “guerra fredda”. Si tratta di un tema che merita di essere approfondito nella prossima legislatura, al fine di delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti. Lo strumento più adeguato per raggiungere tale obiettivo è sicuramente l’inchiesta parlamentare ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione.

La Commissione di inchiesta, della quale si auspica l’istituzione, non dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità delle stragi di guerra, il cui compito spetta alla magistratura militare, ma verificare quali siano stati gli ostacoli che hanno impedito alla giustizia di fare il suo corso, anche nominando un Comitato composto da storici, al quale affidare il compito di procedere ad una esauriente ricostruzione storica del fenomeno. In tal senso, al termine dell’indagine conoscitiva, la Commissione giustizia sottolinea l’esigenza che agli storici italiani, studiosi di quella vicenda, sia messa a disposizione la documentazione custodita negli archivi italiani, (Ministero degli esteri, della difesa, della giustizia, dell’Arma dei carabinieri, della Procura generale militare). Il lavoro di ricostruzione storica di

quel periodo è stato sinora affidato alla possibilità di consultare archivi stranieri (in particolare inglesi ed americani).

La desegretazione, ove non rechi pregiudizio agli interessi dell'ordinamento tutelati dal segreto di Stato, appare oggi, da parte del Governo italiano, un atto concreto e affermativo di una volontà del paese di ricercare la verità storica di quei fatti, così facendo, insieme, un atto di giustizia” (cfr. documento conclusivo dell’indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001).

33. Conclusioni; la responsabilità dei politici; la responsabilità degli apparati militari; il contesto internazionale; il diritto internazionale; eventuali altri fattori storici e sociali che hanno influito nella vicenda.

Dopo avere ripercorso nella presente relazione, in maniera compiuta ed analitica, l'attività istruttoria compiuta dalla Commissione e protrattasi per oltre due anni, appare opportuno tracciare un quadro d'insieme delle responsabilità, che a diversi livelli istituzionali, si sono potute dedurre con ragionevole certezza, così come le stesse sono venute enucleandosi nel corso della trattazione che precede.

Ciò in ossequio al disposto della legge istitutiva (legge 15 maggio 2003, n. 107), che demandava appunto alla Commissione il compito di indagare e verificare le cause che portarono all'occultamento di 695 fascicoli, riguardanti gravissimi fatti criminosi commessi dai nazifascisti.

Le risultanze del ponderoso lavoro svolto permettono di evidenziare come l'obiettivo assegnato dal Legislatore a questo organismo parlamentare sia stato puntualmente perseguito, con esiti peraltro proficui che, se da un lato si innestano su una linea di continuità rispetto alle inchieste precedentemente svoltesi sulla vicenda, dall'altro evidenziano significativi elementi di novità, in relazione ad aspetti di notevole rilievo, sia sul piano storico che politico.

Ci si riferisce in particolare all'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare e conclusasi con delibera del 23 marzo 1999, nonché all'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati a conclusione della XIII legislatura, il cui documento finale fu votato all'unanimità in data 6 marzo 2001.

Innanzitutto, in linea generale, appare opportuno sottolineare come si sia cercato — con esiti, almeno in parte positivi — di dare senso compiuto e storicamente fondato a termini del tutto generici, quali *“guerra fredda”*, *“ragion di stato”*, *“situazione internazionale”*.

In tale contesto è emersa una problematica di non secondario rilievo, finora mai affrontata in questa sede, ovvero l'ambiguità del diritto internazionale in merito alla punizione dei crimini di guerra e la contiguità fra la magistratura militare, che quei crimini doveva giudicare, ed i militari che li avevano commessi.

Detta contiguità — che peraltro è stata puntualmente evidenziata nella trattazione relativa alla normativa che disciplinava all'epoca l'ordinamento giudiziario militare (cfr. *supra* paragrafo 4) — si esplicava nella vicinanza delle strutture mentali e culturali, fortemente condizionate dal *tabù* dell'obbedienza agli ordini, che troppo spesso traspariva dalle sentenze, anche solo attraverso la concessione di attenuanti, che

contribuivano ad addivenire alla prescrizione del reato. Si tratta, in sostanza, di una serie di cause per cui possiamo dire che hanno portato la magistratura militare italiana a rispondere con grande e convinta “volontarietà” agli impulsi politici, poiché questi andavano nella direzione dei suoi più radicati convincimenti.

Venendo ora più specificamente alla vicenda di che trattasi, va detto che le valutazioni fatte dalle prime indagini del Consiglio della Magistratura Militare e della Camera dei Deputati individuano genericamente nella “ragione di Stato”, ovvero nella necessità di evitare problemi alla Germania, che in quel periodo stava ricostituendo il proprio esercito e si sarebbe dovuta inserire in maniera forte nella Alleanza Atlantica, le cause che portarono all’occultamento dei fascicoli.

Il lavoro della Commissione d’inchiesta ha evidenziato contestualmente anche altre fondate motivazioni, sia sul piano interno, che internazionale.

Innanzitutto vi era la problematica afferente al rifiuto del governo italiano di dare corso alla richiesta di estradizione da parte di altri Paesi (ad esempio Jugoslavia e Grecia, ma non solo) di militari italiani, quali presunti criminali di guerra, per celebrare i processi a carico di costoro (cfr. *supra* paragrafo 8). In tal senso, è particolarmente significativo il carteggio rinvenuto nell’archivio delle Nazioni Unite a New York (cfr. *supra* paragrafo 6).

Ed infatti il governo italiano si trovava nell’imbarazzante situazione, da un lato di negare l’extradizione di presunti criminali italiani, richiesta da altri Paesi, e dall’altro di procedere alla richiesta, proveniente dalla magistratura militare italiana, per l’extradizione di militari e criminali di guerra tedeschi.

In tale ambito si inserisce anche la discussione a livello internazionale, afferente alla ricerca di uno strumento di tutela giuridica rispetto al problema della prescrizione dei reati, con riferimento a quei paesi che prevedevano tale causa di estinzione, anche in relazione a tali gravissimi delitti. È del tutto evidente come si tratti di aspetto che non può non avere influito sulla decisione di occultare le carte; significativa a tal proposito è la coincidenza temporale tra l’insorgere della problematica e la fase conclusiva di utilizzazione delle carte dell’archivio (cfr. *supra* paragrafo 23).

Altro aspetto da tenere in considerazione riguarda il dato, oggettivamente emerso, relativo al fatto che alcuni personaggi di punta, appartenenti alle amministrazioni maggiormente coinvolte nella gestione dell’archivio - Magistrati e Zoppi, per quanto riguarda il MAE (cfr. *supra* paragrafo 17, nota 402); Mirabella (cfr. *supra* paragrafo 20, nota 470) e Santacroce (cfr. *supra* paragrafo 19) per quanto riguarda la Procura generale militare - abbiano ricoperto incarichi di rilievo nel corso del ventennio fascista. Ed infatti, Magistrati era a capo della Direzione Affari Politici, all’epoca dell’ormai noto carteggio Martino-Taviani, mentre di Zoppi è il promemoria, chiosato

da Giulio Andreotti per conto del presidente De Gasperi, riguardante la strategia politica per affrontare il tema dei criminali di guerra italiani (cfr. *supra* paragrafo 8).

Riprendendo, invece, il riferimento all'Alleanza Atlantica, non si può non ripercorrere il progressivo accentuarsi della Guerra Fredda e la creazione, quindi, di due blocchi di influenza contrapposti, occidentale e sovietico, che in Europa particolarmente si fronteggiavano. In tale contesto non era ben vista la celebrazione dei processi a carico di militari tedeschi, ma anche di cittadini e militari italiani macchiatisi di gravi reati. In alcuni casi i servizi segreti statunitensi e italiani intervennero a favore di questi criminali, garantendo l'impunità, per poterli reclutare (cfr. *supra* paragrafo 16).

Non vi è dubbio, inoltre, che i governi italiani dell'immediato dopoguerra erano fortemente impegnati nella ricostruzione del Paese devastato dal conflitto e quindi, legittimamente e comprensibilmente, protesi alla ricerca di sostegni economici, in particolare dagli Stati Uniti, e di commesse militari all'industria italiana da parte della nuova Germania dell'Ovest (cfr. *supra* paragrafo 15).

In merito agli elementi da cui si può dedurre il coinvolgimento e la specifica responsabilità politica sulla vicenda, oltre alle già citate missive tra Taviani e Martino del 1956 (cfr. *supra* paragrafo 17), vi è un ulteriore e corposo carteggio, tra cui si può annoverare la corrispondenza di Andreotti, degli anni 1962-1963, relativa alla vicenda Liebbrand (cfr. paragrafo 24) e quella del 1965 con Santacroce, relativa ai casi di crimini rimasti impuniti (cfr. *supra* paragrafo 22).

Va inoltre rilevato un dato di non secondario rilievo, ovvero il fatto che più governi, di diversa composizione, hanno affrontato, almeno fino alla metà degli '60, in maniera assolutamente conforme la questione, mentre successivamente fino al 22 gennaio 1971, data dell'ultima comunicazione agli atti della Commissione di inchiesta, tutte le compagini governative susseguitesi si sono scrupolosamente attenute alla consegna del silenzio, nonostante la conoscenza delle carte (cfr. *supra* paragrafo 24).

Del resto è evidente, così come è stato dichiarato da autorevoli esponenti politici dell'epoca, nonché da alcuni magistrati militari, nel corso delle audizioni, che non è verosimile attribuire la mancata celebrazione dei processi alla esclusiva responsabilità dei magistrati militari, tanto più in considerazione del fatto che, prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981, la Giustizia Militare non godeva della stessa indipendenza di quella ordinaria, priva come era anche, sino al 1988, di un organo di autogoverno e di controllo quale in seguito il CMM, la cui mancanza era stata fortemente stigmatizzata dalla Corte Costituzionale.

Si è peraltro già detto *supra* di questa sorta di contiguità tra il mondo politico e la giurisdizione militare, che appare ancor più netta sulla scorta di alcuni documenti particolarmente significativi, quali la lettera del Procuratore Mirabella, con la quale egli, già aderente alla repubblica di Salò, esterna in maniera del tutto inopportuna il suo plauso alla decisione di Taviani-Martino di non dare corso ad una richiesta del proprio ufficio; o ancora il documento, emblematico della posizione di Santacroce, nel quale egli dà conto del fatto di conoscere la giurisprudenza che escludeva dal novero dei reati politici, quelli contro gli usi di guerra (cfr. *supra* paragrafo 13, note 322-323); o infine l'ordine di servizio e l'attività successiva, riguardanti le cosiddette "archiviazioni in blocco" dei procedimenti nei confronti di ignoti, negli anni 1965-1968, dal quale si evince in maniera netta la subalternità dei sostituti e la determinazione del procuratore generale (cfr. *supra* paragrafo 20).

Per quanto riguarda il periodo successivo alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare, è evidente che, se da un lato non può ritenersi che la Magistratura Militare possa andare esente da attribuzione di responsabilità per aver mantenuto occultati i fascicoli e non avere proceduto alla celebrazione dei processi, dall'altro detto atteggiamento di chiusura ed autoreferenzialità, va ricondotto ad una sorta di autotutela contro le conseguenze negative che, su vari piani, la riesumazione dei fascicoli dopo tanto tempo avrebbero certamente provocato (cfr. *supra* paragrafi 27-28).

Per quanto riguarda la vicenda relativamente al periodo successivo al rinvenimento dei fascicoli nel 1994, è emerso indubitabilmente che nella gestione di detta attività, compiuta in assenza della necessaria attenzione e trasparenza, vi è stata una sottovalutazione burocratica, sia con riferimento alla mancata redazione di verbali di ricognizione dei luoghi e di rinvenimento del materiale, nonché alla mancata catalogazione, non solo dei fascicoli, ma anche del carteggio sparso, che la delicatezza del caso avrebbe imposto; sia per non aver avvertito la necessità di informare tempestivamente del ritrovamento il CMM, il Ministero della difesa e le Camere; sia ancora per non essersi posti il problema della ricerca delle responsabilità dell'omesso invio dei fascicoli alle competenti Autorità giudiziarie (cfr. *supra* paragrafo 30; 32).

Inoltre non può essere sottaciuto che nella stessa attività di disamina dei fascicoli si registrano ritardi e lentezze non facilmente giustificabili.

Ed infatti non vi è dubbio che essa avrebbe richiesto la massima tempestività per evitare che altro tempo venisse perduto: basti pensare che alcuni fascicoli, ritrovati nel giugno 1994, sono pervenuti alle competenti Procure Territoriali anche dopo un anno e mezzo, senza che la Procura Generale e la Procura presso la Corte d'Appello,

informassero tali Uffici di sicura destinazione dei procedimenti, dell'emergenza cui potevano andare incontro e organizzassero incontri e riunioni tra i Capi degli Uffici, finalizzate anche a predisporre una adeguata richiesta al Ministero di mezzi e uomini (quali ufficiali di p.g. ed interpreti), che avrebbe consentito di affrontare l'imprevisto afflusso dei fascicoli ed evitare ulteriori ritardi nella trattazione.

Emblematico sul punto è quanto riferito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione e Presidente del Consiglio della Magistratura Militare, Nicola Marvulli (cfr. *supra* paragrafo 31).

In ultima analisi si può concludere affermando che al lavoro della Commissione ed ai risultati conseguiti è possibile e doveroso attribuire non solo una valenza ricostruttiva — che ha consentito di fare piena luce su una vicenda tanto complessa e dolorosa — ma anche un più profondo significato di monito, finalizzato all'instancabile perseguimento nella ricerca della giustizia e della verità.

La democrazia, infatti si nutre, e si rafforza attraverso la capacità di dare risposte alle legittime richieste civili ed istituzionali di verità e di giustizia, al fine di scongiurare che fatti di questo tipo abbiano a ripetersi.

34. Raccomandazioni al Parlamento

Il mandato assegnato alla Commissione, quale risulta dalla legge istitutiva, era di effettuare una approfondita indagine sulle cause dell'occultamento dei fascicoli rinvenuti nel 1994 presso la sede della Procura generale militare a Palazzo Cesi a Roma.

I paragrafi precedenti della Relazione conclusiva rispondono compiutamente al compito ricevuto dal Parlamento.

Durante i lavori della Commissione sono emerse alcune problematiche, strettamente attinenti al suo mandato, in relazione alle quali si ritiene di indirizzare raccomandazioni e proposte al Parlamento. Le raccomandazioni e le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta si riferiscono ai seguenti temi: 1) la piena ed effettiva pubblicità di tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica; 2) l'istituzione di una Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti; 3) la revisione dell'ordinamento giudiziario militare.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ritiene che la giustizia dovuta alle vittime civili e non degli eccidi nazifascisti, alle loro famiglie e alla storia del nostro Paese, a più di sessanta anni dagli eventi i quali hanno causato un numero tuttora imprecisato di caduti valutato intorno alle 15.000 persone, non possa essere affidata esclusivamente all'esito dei processi giudiziari che possono ancora essere istruiti.

Visto il lungo tempo ormai trascorso, la possibilità di rendere giustizia è ora principalmente legata al completo accertamento della verità sui fatti e sulle vicende successive relative all'occultamento dei fascicoli.

La giustizia che per tanto tempo è stata negata richiede che la Repubblica compia atti di grande rilevanza anche simbolica, i quali servano a restituire dignità a questa pagina dolorosa della nostra storia nazionale.

1) Per dare piena ed effettiva pubblicità a tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica del nostro Paese, è necessario assumere iniziative come è accaduto in altri Paesi in cui si è provveduto da tempo a rendere accessibile e consultabile da parte di ogni cittadino la documentazione relativa a questo periodo storico.

La Commissione, durante il suo lavoro istruttorio, ha incontrato notevoli difficoltà nella richiesta di presa visione e copia degli incartamenti detenuti presso le amministrazioni centrali dello Stato.

In base alla normativa attuale, ad esempio, il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri sono esclusi dall'obbligo di versamento della propria documentazione presso l'Archivio Centrale dello Stato.

Poiché nelle amministrazioni suddette gli incartamenti non risultano declassificati, inventariati e aperti alla consultazione, è stato impossibile per i consulenti della Commissione prendere visione direttamente della documentazione. Ciò è valso anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i servizi di sicurezza militare.

Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno provveduto con il Nazi War Crime Disclosure Act del 1998 ad aprire i loro archivi su tutta questa materia.

Per procedere nello stesso modo anche in Italia è necessario un provvedimento legislativo il quale stabilisca che la Repubblica intende assicurare la tutela e l'accesso agli atti, ai documenti e alle testimonianze storiche relative ai crimini nazifascisti.

A questo fine è necessario istituire una Commissione tecnica speciale, formata da rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e da tecnici della materia, che abbia il compito di individuare entro due anni dalla sua costituzione tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti provvedendo, anche in deroga alle vigenti disposizioni sul carattere riservato dei documenti, a disporre il versamento della documentazione presso l'Archivio Centrale dello Stato, gli Archivi di Stato e le loro sezioni;

- 2) Per conservare la memoria delle stragi si ritiene utile istituire una *Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti* che abbia il compito non solo di raccogliere e salvaguardare le documentazioni storiche ma anche di promuovere studi, ricerche e ogni altra iniziativa considerata utile allo scopo.

La Fondazione può esser posta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, essere soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e trovare collocazione presso un luogo altamente simbolico dell'unità e della coscienza nazionale del Paese come l'Altare della Patria a Roma.

La legge istitutiva deve stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate, delle Regioni e degli enti locali, e delle associazioni ed istituti storici che ne hanno titolo.

Tra i compiti della Fondazione vi devono essere: l'acquisizione in copia di tutta la documentazione relativa ai crimini nazifascisti, compresa quella agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta e quella che sarà versata su indicazione della Commissione tecnica speciale di cui al precedente punto 1); l'effettuazione

di ricerche sulle vicende relative ai crimini nazifascisti e all'occultamento dei relativi fascicoli; la raccolta di testimonianze e documenti utili a ricostruire la verità sui fatti; la realizzazione di un'anagrafe delle vittime e un Atlante delle stragi nazifasciste; la promozione di ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti, mettendo in rete tutte le realtà che già oggi operano per detti scopi;

- 3) La Commissione considera inoltre necessario proporre una *revisione dell'ordinamento giudiziario militare*, in linea con la più moderna evoluzione della legislazione in ambito europeo e che corrisponde ad una riflessione avviata nel nostro Paese ormai dall'inizio degli anni '90, prima ancora della scoperta dei fascicoli a Palazzo Cesi.

Tra i grandi Paesi europei, solo in Gran Bretagna, Spagna e Italia la giurisdizione militare è esercitata da tribunali autonomi. La Germania e l'Austria, dopo il secondo conflitto mondiale, hanno disposto con norma costituzionale il divieto di costituire la magistratura militare. La Francia, con la legge 99-929 del 10 novembre 1999, ha soppresso i tribunali militari in tempo di pace e il pubblico ministero militare. La stessa cosa era avvenuta in Olanda e Portogallo.

Per quanto riguarda il nostro Paese, per lungo tempo l'ordinamento della magistratura militare è derivato dal Regio Decreto 9 settembre 1941 n. 1022 il quale l'aveva posta in diretta dipendenza dal Ministero della difesa. Solo con la legge 7 maggio 1981 n. 180, peraltro approvata per evitare lo svolgimento del referendum popolare già ammesso dalla Corte Costituzionale l'11 febbraio di quell'anno, e con la successiva legge 30 dicembre 1988 n. 561 si è provveduto ad istituire un ordinamento autonomo della magistratura militare che continua però ad essere sottoposta al potere disciplinare del Ministero della difesa.

Da tempo anche in Italia si discute dell'opportunità di abbandonare la separazione tra magistratura ordinaria e quella militare. Nel 1992 il Ministro della Difesa istituì una Commissione di studio per la stesura di uno schema di disegno di legge per la legislazione militare di pace che si pronunciò in tal senso con il parere favorevole del Consiglio della Magistratura Militare e dell'Associazione nazionale dei magistrati militari. Le stesse vicende della legislatura che si sta concludendo che ha visto fallito il tentativo di modifica dei codici militari e dell'ordinamento giudiziario militare in senso opposto a quello qui sostenuto consigliano di intraprendere di nuovo quella strada.

Il mantenimento di una struttura giudiziaria militare separata non si giustifica più anche per il forte calo dei soggetti destinatari dei precetti penali militari, dovuto alla cessazione della leva militare obbligatoria e alla smilitarizzazione dei corpi di

pubblica sicurezza, delle guardie forestali e della polizia penitenziaria. La Commissione parlamentare d'inchiesta, nel corso dei suoi lavori, ha constatato che anche dopo i cambiamenti intervenuti con le leggi del 1981 e del 1988, e ancora successivamente al ritrovamento dei fascicoli nel 1994, si sono registrati comportamenti anomali ai vertici della magistratura militare causati dall'eccesso di autoreferenzialità e dalla sua strutturale inadeguatezza.

Per i fini sopra esposti è necessario che la legge provveda a: sopprimere il ruolo dei magistrati militari e prevedere il loro transito nel ruolo dei magistrati ordinari garantendo l'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle precedentemente esercitate; istituire presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate per la cognizione dei reati militari, ad eccezione di quelli compiuti da militari italiani imputati di reati militari compiuti all'estero; disporre, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento penale militare, che il presidente del Tribunale provveda con ordine di precedenza nelle determinazioni tabellari e con l'obbligo di provvedere alla notificazione degli atti solo tramite polizia giudiziaria; devolvere la funzione di polizia giudiziaria in via esclusiva all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di Finanza.